



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE
HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Uffici 1- 2

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
Ufficio 9

Assessorati delle Regioni e delle
Province Autonome
Servizi veterinari

E p.c.:
Associazioni di categoria
(Settori tutti)

Oggetto: Restrizioni temporanee adottate dal Brasile e dall'Argentina a seguito dei focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) in Italia.

Si comunicano le misure restrittive che i Paesi terzi, di seguito elencati, hanno adottato a fronte della conferma di focolai di Lumpy Skin Disease (LSD) registrati sul territorio italiano.

BRASILE

Le Autorità sanitarie del Brasile hanno sospeso temporaneamente, a partire dal 20 giugno 2025, le importazioni dall'Italia di:

- Animali vivi della specie bovina e bufalina e ruminanti selvatici;
- Materiale riproduttivo ottenuto da animali della specie bovina e bufalina e ruminanti selvatici;
- Prodotti ottenuti da bovini e bufalini, qualora non siano stati sottoposti a processi validati di mitigazione del rischio, secondo i criteri stabiliti dal WOA. H.

Per quanto riguarda il latte e i prodotti derivati, si precisa che la materia prima dovrà essere stata sottoposta a pastorizzazione o a trattamento equivalente, secondo i parametri stabiliti dal Codex Alimentarius – *Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products*.

Si sottolinea, inoltre, che non sono incluse tra le misure restrittive i seguenti prodotti considerati sicuri, purché conformi alle normative sanitarie vigenti:

- Carne proveniente da muscolo scheletrico;
- Involucri;
- Gelatina e collagene;

- Sego;
- Zoccoli e corna.

ARGENTINA

Il Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha disposto, con decorrenza dal 21 luglio 2025, la sospensione dell'importazione di prodotti lattiero-caseari di origine italiana ottenuti da latte non sottoposto a trattamento termico, quale la pastorizzazione, il trattamento UHT o un processo termico con efficacia equivalente o superiore.

A tal riguardo si evidenzia che il modello di certificato sanitario concordato per l'esportazione di latte e prodotti derivati da specie bovina e bufalina dall'Italia verso l'Argentina certifica, al punto 7, quanto segue:

“Il prodotto ha subito un processo termico riconosciuto dalla WOAH che garantisce la non vitalità degli agenti patogeni responsabili delle malattie incluse nella lista WOAH e trasmesse tramite il latte.”

Tale dichiarazione costituisce pertanto una misura adeguata e sufficiente per consentire la prosecuzione delle esportazioni dei prodotti menzionati verso il Paese terzo.

Si invitano i Servizi Veterinari e le Associazioni di categoria in indirizzo a diffondere la presente comunicazione ai Servizi Veterinari locali e alle aziende interessate all'esportazione verso il Brasile.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE DGISA
CAPO SERVIZI VETERINARI
Dr. Ugo DELLA MARTA

IL DIRETTORE GENERALE DGSA
Dr. Giovanni FILIPPINI

Referente/Responsabile del procedimento:

Ufficio 9 DGISA
Dr. Nicola Santini
E-mail: n.santini@sanita.it

Ufficio 2 DGSA
Dr.ssa Cappelletti Benedetta
Email: b.cappelletti@sanita.it